REGOLAMENTO (CEE) N. 1470/80 DEL CONSIGLIO

del 9 giugno 1980

relativo alle misure di salvaguardia previste dalla seconda convenzione ACP-CEE

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione,

considerando che è necessario definire le modalità secondo le quali saranno applicate le clausole di salvaguardia previste nel titolo I, capitolo 1, della seconda convenzione ACP-CEE firmata a Lomé il 31 ottobre 1979, in appresso denominata « convenzione », in modo da consentire alla Comunità ed agli Stati membri di rispettare gli obblighi al riguardo assunti ;

considerando che il presente regolamento stabilisce disposizioni particolari rispetto alle norme generali previste, in particolare nel regolamento (CEE) n. 926/79 del Consiglio, dell'8 maggio 1979, relativo al regime comune applicabile alle importazioni [1] ove ciò sia reso necessario dalle disposizioni della convenzione ;

considerando che nell'esaminare l'opportunità di adottare una misura di salvaguardia si dovrà tener conto degli obblighi stabiliti dall'articolo 12, paragrafi 2, 3 e 4 e dall'articolo 15 della convenzione, nonché dalla dichiarazione della Comunità sull'articolo 12, paragrafo 3 ;

considerando che sono altresì applicabili le procedure relative alle clausole di salvaguardia previste dal trattato che istituisce la Comunità economica europea e dai regolamenti relativi all'organizzazione comune dei mercati agricoli ;

considerando che le presenti disposizioni sostituiscono quelle del regolamento (CEE) n. 157/76 del Consiglio, del 20 gennaio 1976, relativo alle misure di salvaguardia previste dalla convenzione ACP-CEE di Lomé [2],

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

1. Qualora uno Stato membro le chieda di applicare misure di salvaguardia conformemente all'articolo 12 della convenzione, la Commissione informa il Consiglio, entro tre giorni lavorativi, del seguito che intende riservare a tale richiesta.

Se la Commissione decide di non applicare misure di salvaguardia, ogni Stato membro può deferire al Consiglio tale decisione entro i dieci giorni lavorativi successivi a quello della comunicazione della posizione della Commissione. Il Consiglio si riunisce senza indugio. Deliberando a maggioranza qualificata, esso può modificare la decisione presa dalla Commissione.

2. Qualora la Commissione, su richiesta di uno Stato membro o di propria iniziativa, constati che occorre applicare misure di salvaguardia conformemente all'articolo 12 della convenzione, essa :

— ne informa immediatamente gli Stati membri ;

— ne informa simultaneamente gli Stati ACP e notifica loro l'avvio delle consultazioni di cui all'articolo 13, paragrafo 1, della convenzione ;

— comunica allo stesso tempo agli Stati ACP tutte le informazioni necessarie a tali consultazioni.

3. Durante tali consultazioni, la Commissione è assistita da un comitato composto da rappresentanti degli Stati membri e presieduto da un rappresentante della Commissione.

Le consultazioni sono comunque considerate concluse alla scadenza di un termine di ventuno giorni a decorrere dalla notifica prevista nel paragrafo 2.

Al termine delle consultazioni o, eventualmente, alla scadenza di tale termine di ventuno giorni, e qualora non sia stato possibile pervenire ad alcun accordo, la Commissione può prendere le misure appropriate per l'applicazione dell'articolo 12 della convenzione.

4. Tali misure sono immediatamente comunicate agli Stati membri e agli Stati ACP.

Esse sono immediatamente applicabili.

5. Ogni Stato membro può deferire al Consiglio la decisione della Commissione a norma del paragrafo 3 entro i dieci giorni lavorativi successivi a quello della comunicazione di dette misure.

6. In mancanza di decisione della Commissione entro i dieci giorni lavorativi successivi a quello della conclusione delle consultazioni o, eventualmente, successivi alla scadenza del termine di ventuno giorni, ogni Stato membro che abbia adito la Commissione conformemente al paragrafo 1 può adire il Consiglio.

7. Nei casi di cui ai paragrafi 5 e 6, il Consiglio si riunisce senza indugio. Deliberando a maggioranza qualificata, esso può confermare, modificare o annullare le misure di cui trattasi.

[1] GU n. L 131 del 29. 5. 1979, pag. 15.
[2] GU n. L 18 del 27. 1. 1976, pag. 1.

8. Il presente articolo si applica fatti salvi gli articoli 2 e 3.

Articolo 2

1. In caso di circostanze particolari, ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 3, della convenzione, la Commissione può prendere o autorizzare uno Stato membro a prendere, misure immediate di salvaguardia.

2. Qualora uno Stato membro le presenti una richiesta, la Commissione decide in merito entro i tre giorni lavorativi successivi al ricevimento della domanda.

La decisione della Commissione è notificata a tutti gli Stati membri.

3. Ogni Stato membro può deferire al Consiglio la decisione della Commissione, secondo la procedura prevista all'articolo 1, paragrafo 5.

Le misure prese da uno Stato membro in applicazione della decisione della Commissione o, se del caso, del Consiglio, nonché qualsiasi modifica ad esse apportata, sono notificate agli altri Stati membri e alla Commissione.

Articolo 3

1. Fatta salva l'applicazione degli articoli 1 e 2, lo o gli Stati membri interessati possono, in caso d'urgenza, introdurre misure di salvaguardia. Essi notificano immediatamente tali misure agli altri Stati membri e alla Commissione.

Con procedura d'urgenza ed entro i cinque giorni lavorativi successivi a quello della notifica di cui al primo comma, la Commissione decide se le misure devono essere mantenute, modificate o soppresse.

La decisione della Commissione viene notificata a tutti gli Stati membri. Essa è immediatamente esecutiva.

2. Ogni Stato membro può deferire al Consiglio la decisione della Commissione entro i dieci giorni lavorativi successivi a quello della notifica di tale decisione. Il Consiglio si riunisce senza indugio. Deliberando a maggioranza qualificata, esso può modificare o annullare la decisione presa dalla Commissione.

Se lo Stato membro che ha preso le misure di salvaguardia adisce il Consiglio, la decisione della Commissione è sospesa. Tale sospensione cessa trenta giorni dopo che il Consiglio è stato adito, qualora questo non abbia ancora modificato o annullato la decisione della Commissione.

Articolo 4

Il presente regolamento non osta all'applicazione della normativa relativa all'organizzazione comune dei mercati agricoli e delle disposizioni amministrative comunitarie o nazionali che ne derivano, nonché delle regolamentazioni specifiche adottate a norma dell'articolo 235 del trattato ed applicabili alle merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli ; esso si applica in via complementare.

Articolo 5

La Commissione effettua le notifiche della Comunità al Consiglio dei ministri ACP-CEE previste all'articolo 12 della convenzione.

Articolo 6

Il regolamento (CEE) n. 157/76 è abrogato.

Articolo 7

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 9 giugno 1980.

Per il Consiglio

Il Presidente

F. PANDOLFI